



COMUNE di VALLECROSIA
Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 52 del 11/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - MODIFICA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE- APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio, alle ore 12:35 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge.

Cognome e Nome	Presente
BIASI ARMANDO - Sindaco	Sì
PIARDI MARILENA - Vice Sindaco	Sì
FAZZARI ANTONINO - Assessore	Giust.
BIANCHERI PATRIZIA - Assessore	Sì
IERACE GIUSEPPE - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra D'AVANZO Dott.ssa ARMANDA.

Il Sig. BIASI geom. ARMANDO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 42 in data 11.5.2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- con deliberazione n. 35 in data 8.4.2022, esecutiva ai sensi di legge, alla quale integralmente si rimanda, la Giunta comunale ha proposto indirizzi per apportare una revisione all'attuale struttura gestionale, stante la valutazione dell'esperienza maturata a far data dall'insediamento dell'attuale amministrazione;
- che in particolare gli stessi si concretizzano nelle seguenti misure:
 - ✓ suddivisione in Aree quali entità organizzative di massimo livello e all'interno delle stesse, i settori. A ciascuna Area sarà preposto un titolare di posizione organizzativa, a ciascun settore un eventuale responsabile appositamente individuato dal rispettivo titolare di posizione organizzativa;
 - ✓ il Settore Sport viene incardinato nell'Area Amministrativa
 - ✓ i Servizi "socio-assistenziali" e "pedagogici" accorpatisi in unica "Area socio – culturale"
 - ✓ i servizi Transizione al digitale/Ced attribuiti al Segretario comunale;

ATTESO che per la realizzazione degli indirizzi approvati con la sopra citata deliberazione è necessario procedere all'adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi oltre alla coerente modificazione di ogni altro relativo documento interno, ove necessario;

ATTESO, altresì, che si rende necessario adeguare il predetto Regolamento alla disciplina normativa di recente introduzione, che ha inciso profondamente sulla disciplina in materia di procedimenti per il reclutamento del personale e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare:

- la legge n. 56/2019, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", il cui art. 3, comma 6, lett. b), consente agli enti locali di fare precedere le prove di esame di concorso pubblico da una fase di preselezione qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
- il DL n. 44/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito in legge 76/2021, il quale all'articolo 10, comma 1, così dispone:
"Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
 - a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
 - b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
 - c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini

dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”.

➤ Il DL n. 80/2021, recante “Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge 113/2021

- art. 3 “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, commi 1, 4-bis, 7, 7 bis, 7 ter, che recitano:

“1. All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti” (omissis)....

4 bis. “Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma”.

7 “All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»”

7-bis “All'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 (omissis)...

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del

personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”

- art. 3 bis “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali”, il quale recita:

“1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni. “

EVIDENZIATO che:

- le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 56/2019 non sono immediatamente vincolanti per gli enti locali, ma i principi generali da essa derivabili devono essere recepiti attraverso l'adeguamento del regolamento che disciplina il reclutamento del personale;
- le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, del DL n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 sono immediatamente vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, con la conseguenza che il regolamento dell'ente assume, rispetto a tale disposizione di legge, esclusivamente una funzione di attuazione e completamento;
- le disposizioni del DL n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 sono applicabili anche agli enti locali;

DATO ATTO che i principi e le linee direttive di maggiore rilevanza che si possono trarre dalle citate disposizioni di legge sono i seguenti:

✓ per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di nuovo personale dipendente:

- introduzione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure, con limitazione delle prove ad un solo esame scritto ed uno orale;
- svolgimento della prova scritta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali;
- salvo l'utilizzo di mezzi informatici e digitali, possibilità di svolgimento "in presenza" oppure da remoto della prova scritta, attraverso l'uso di adeguati strumenti telematici che non richiedano la presenza fisica del candidato in un luogo individuato dall'amministrazione;
- possibilità di svolgimento della prova orale in video conferenza: tale modalità non è obbligatoria, per cui è consentito convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale in presenza, secondo le modalità definite dall'ente e nel rispetto del protocollo di sicurezza approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- limitazione del punteggio da attribuire ai titoli, compresi i titoli di servizio, che possono concorrere alla valutazione fino al massimo di un terzo del punteggio complessivo;
- necessità di rispettare il protocollo di sicurezza approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso di prova scritta in presenza espletata sotto la vigenza del regime di emergenza sanitaria;
- secondo quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 44/2021, le descritte modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici costituiscono disciplina derogatoria a quella di carattere generale dettata dal D.P.R. n. 487/1994 e dalla L. n. 56/2019, le quali, pertanto, restano ancora applicabili alle procedure concorsuali;
- introduzione di un sistema che consente agli enti locali di associarsi per svolgere selezioni uniche volte a formare elenchi di idonei all'assunzione a tempo determinato o indeterminato per vari profili professionali e categorie.

✓ per i dipendenti già in servizio:

- previsione di percorsi di crescita tesi a valorizzare non soltanto le conoscenze tecniche, ma anche le competenze di carattere trasversale che il dipendente abbia maturato durante la propria attività;
- applicazione, con riferimento all'istituto della c.d. mobilità volontaria in uscita, di misure speciali volte a garantire la funzionalità delle amministrazioni con un numero contenuto di dipendenti, prevedendo anche la possibilità di differire la cessione del contratto per consentire l'effettiva assunzione del personale in sostituzione ed un periodo di relativo affiancamento.

RICHIAMATA, altresì, la disciplina dettata dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487, in particolare:

- l'art. 1, il quale, nel declinare le modalità di accesso al pubblico impiego, al comma 1, lett. a), identifica e suddivide gli stessi in tre distinte tipologie: per esami, per titoli, per titoli ed esami;
- l'art. 6, in tema di preavviso da osservare tra la comunicazione del diario delle prove e la data di effettivo svolgimento, il quale:
 - a) al primo comma prevede che il preavviso di minimo di quindici giorni per la preparazione della prova scritta può essere sostituito dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 - b) al terzo comma dispone che l'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla;

EVIDENZIATO che:

- il citato art. 1 D.P.R. n. 487/1994 costituisce norma di individuazione delle modalità di reclutamento ammesse dall'ordinamento, fra le quali il bando di concorso deve modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere in relazione alla figura professionale da assumere;
- le norme che garantiscono al candidato un tempo minimo per la preparazione delle prove

nelle selezioni pubbliche afferiscono ad una garanzia procedimentale direttamente funzionale all'interesse dei partecipanti ai concorsi al corretto e trasparente svolgimento della procedura; tale garanzia non può essere limitata da esigenze di celerità, avendo l'art. 6 del D.P.R. n. 487/1984 già operato un contemperamento fra le esigenze di economicità, da un lato, e di trasparenza, dall'altro, delle procedure;

VISTI, inoltre:

- il DPCM 24 aprile 2020 che disciplina ex novo l'entità e le modalità di calcolo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni operanti nelle procedure concorsuali;
- il parere prot. 77558/2021 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 04/06/2021, il quale riconosce il diritto dei membri interni delle commissioni di concorso, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa ed il segretario comunale delle pubbliche amministrazioni, a percepire il compenso per lo svolgimento di tale attività;

EVIDENZIATO che, come previsto dall'articolo 1, comma 5, del medesimo DPCM, i valori dei compensi e le modalità di calcolo stabilite dal citato decreto possono essere recepiti dall'ente locale, con la conseguenza che gli stessi non sono obbligatori, potendo l'ente adeguarli in relazione alla sua dimensione; tuttavia si richiama la [deliberazione n. 253/2021](#) della Corte dei conti, Sez. Lombardia, la quale ha precisato che in virtù delle modifiche apportate all'art. 3 della legge n. 56/2019 dall'art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. Secondo la Sezione, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione appare funzionale anche all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l'articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La *voluntas legis* trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel "Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729" dove si legge che: "Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali".

RILEVATO, tuttavia, in attesa di una interpretazione univoca della citata disposizione e del citato parere del Dipartimento Funzione Pubblica, potersi procedere alla previsione di tale norma regolamentare, dando tuttavia atto che nessun emolumento sarà riconosciuto;

RITENUTO infine opportuno assicurare modalità d'indagine più efficaci rispetto al possesso dei requisiti fondamentali del profilo professionale di Agente di Polizia locale, in particolare in ordine ai requisiti psico-attitudinali, introducendo, in riferimento alle procedure di selezione di tale profilo:

- a) la previsione della possibilità di integrare la Commissione esaminatrice di concorso con un esperto in materia psicologica che conduca una valutazione psico-attitudinale del candidato mediante colloquio orale;

b) l'ammissione alla prova orale dei soli candidati risultati idonei all'esito di tale valutazione.

CONSIDERATO che la proposta di nuovo regolamento di cui al documento allegato A, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recepisce nell'ordinamento dell'ente i principi e le linee direttive sopra complessivamente indicati;

DATO ATTO, che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 21 maggio 2018, il regolamento di cui all'allegato A e la presente deliberazione saranno trasmesse alla RSU e alle OO.SS che hanno sottoscritto il CCNL 21 maggio 2018;

RICHIAMATE, infine e nello specifico, le proprie precedenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta comunale n. 41/2019 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la costituzione delle posizioni organizzative dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 112/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la approvazione della disciplina per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e per la relativa graduazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 116/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la approvazione della graduazione delle posizioni organizzative e determinazione retribuzione di posizione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 69/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto la metodologia del sistema di misurazione e valutazione della prestazione lavorativa del personale dipendente;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 30/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto la modifica della deliberazione di Giunta comunale n. 112/2019 relativamente alle fasce di retribuzione delle posizioni organizzative in conseguenza delle nuove attribuzioni di responsabilità, sentito il NdV;

RITENUTO potersi confermare i criteri per le pesature delle posizioni organizzative, approvati con deliberazione n. 30/2021 (e n. 32/2021 ad oggetto rettifica per mero errore materiale);

ATTESO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO, di conseguenza, alla luce di quanto sopra, fermi restando tutti i criteri definiti ed approvati a suo tempo, doversi procedere, in forza di revisione della nuova macrostruttura e diversa ripartizione dei settori, alla graduazione delle Aree come da allegato verbale del Nucleo di valutazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nei limiti sopra ricordati sia in considerazione delle dimensioni dell'ente sia delle risorse di bilancio disponibili;

VISTA l'informazione resa alle OO.SS. in data 11.4.2022 prot. n. 6392, ai sensi degli artt. 4 e ss. del CCNL 21/08/2018;

VISTA, altresì, l'informazione resa alle OO.SS. in data 4.5.2022 prot. n. 7814, ai sensi degli artt. 4 e ss. del CCNL 21/08/2018, in relazione alla adozione del presente atto;

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.L.vo 18.08.00, n. 267;

RITENUTA la doverosità, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da allegato A alla presente deliberazione e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che si intende integralmente richiamato:

- 1) di approvare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, allegato al presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di approvare, in base agli indirizzi espressi, la struttura gestionale dell'ente, come risulta dal documento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di confermare i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative, così come definiti ed approvati con DGC n. 30/2021 (e n. 32/2021 ad oggetto rettifica per mero errore materiale), nel rispetto del limite dell'importo destinato alle posizioni organizzative nell'anno 2016;
- 4) di dare atto che le misure delle indennità di posizione collegate ai criteri di cui al punto 3) sia in considerazione dei limiti sopra ricordati sia in considerazione delle dimensioni dell'ente e delle risorse di bilancio disponibili, risultano dall'allegato verbale del Nucleo di valutazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che, a seguito delle modificazioni introdotte con il presente provvedimento, con atto organizzativo del Segretario comunale, si provvederà all'aggiornamento dell'organigramma complessivo dell'ente;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario comunale, in qualità di Responsabile del Personale, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- 7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Geom. Armando Biasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Armanda D'Avanzo